



OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E SEGNALAZIONI AGGREGATE

Toni Atrigna

Studio Legale Atrigna & Partners

Milano – 24 novembre 2020

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

CONSERVAZIONE DEI DATI – PRINCIPI GENERALI

Perché Conservare?

Agli obblighi di adeguata verifica e di identificazione sono connessi strettamente gli obblighi e di conservazione dai dati.

Gli articoli 31 e 32 del D. Lgs. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. 90/2017 – IV DIRETTIVA – dispongono che le SGR/SICAF **conservino** i documenti, i dati e le informazioni acquisite per assolvere gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della Clientela.

Lo scopo di tale adempimento è l'utilizzo di quei dati per prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e per consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione.

NOVITA' IV/V DIRETTIVA:

- Viene meno l'obbligo di legge di tenere l'Archivio Unico Informatico
- oltre ai dati oggi già raccolti in AUI, SGR/SICAF dovranno essere in grado³ di fornire tempestivamente anche scopo e natura del rapporto e altri dati relativi ad adeguata verifica



ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Alcune sanzioni in caso di violazione degli obblighi di conservazione dei dati

Omessa o tardiva conservazione di copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela nonché delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.

Nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime:

- All'intermediario è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo
- ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo della SGR/SICAF che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili tali violazioni è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 5.000.000 e, nei casi più gravi, dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo della Banca, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

Normativa di riferimento in relazione ai temi trattati

- ❑ Direttiva 2015/849/UE – cd. IV Direttiva AML
- ❑ Direttiva 2018/843/UE – cd. V Direttiva AML
- ❑ D. Lgs. 231/2007 - cd. Decreto AML
- ❑ Provvedimento Banca d'Italia in materia di adeguata verifica (in vigore dal 1 gennaio 2020) del 30 luglio 2019 – cd. Provvedimento Adeguata Verifica
- ❑ Provvedimento Banca d'Italia in materia di organizzazione e controlli in materia AML del 26 marzo 2019 (in vigore a regime dal 1 gennaio 2020)
- ❑ Provvedimento Banca d'Italia in materia di Conservazione dei dati (in vigore al più dal 1 gennaio 2021) del 24 marzo 2020 – cd. Provvedimento Conservazione
- ❑ Provvedimento UIF in materia di segnalazioni aggregate (in vigore dal 1 gennaio 2021) del 25 agosto 2020
- ❑ L. 11 settembre 2020 di conversione con modifiche del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - cd. Decreto Semplificazioni (in particolare art. 27)



Novità del nuovo provvedimento Conservazione

- ❑ Aumentano i soggetti passivi tenuti agli obblighi di conservazione (si pensi alle SICAF) anche se non di rilievo per le Associate
- ❑ Impatto della normativa interna sulla conservazione sulla policy AML – modifica della policy in essere nel caso in particolare ci si avvalga di eccezioni dagli obblighi di conservazione
- ❑ Gestione collettiva = rapporto continuativo..cosa fare sul pregresso? Da quando?
- ❑ Nuovo rapporto SARA-archivio informatizzato che deriva dal venire meno dei «vecchi» obblighi semplificati di adeguata verifica
- ❑ Riduzione della soglia da 15.000 a 5.000 euro ed eliminazione della soglia di operazioni cd. frazionate (sebbene la nozione sia ancora presente nella normativa primaria)
- ❑ Mantenuto il più possibile lo *status quo* precedente per chi si avvarrà di un archivio standardizzato secondo gli standard Banca d'Italia (in continuità con il «vecchio» AUI)
- ❑ Come detto, possibilità di non avvalersi dell'AUI (o meglio del «nuovo AUI» ma di conservare i dati in altro modo
- ❑ Entrata in vigore: **adeguamento entro il 31 dicembre 2020**

Modalità di conservazione di documenti, dati ed informazioni 1/2

- Gli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio sono assolti attraverso sistemi di conservazione informatizzati che devono assicurare, tra l'altro:
 - l'accessibilità completa e tempestiva ai documenti, ai dati e alle informazioni da parte della Banca d'Italia, della UIF o di altra autorità competente;
 - l'acquisizione tempestiva, da parte dei destinatari, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
 - l'integrità dei documenti, dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
 - l'adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei documenti, dei dati e delle informazioni;
 - la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei documenti, dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

Modalità di conservazione di documenti, dati ed informazioni 2/2

- Gli intermediari completano l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni nei sistemi di conservazione informatizzati tempestivamente e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno dall'instaurazione del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo.
- I destinatari adempiono agli obblighi di cui al comma 1 in relazione ai rapporti continuativi e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale.
- COSA E' ATTIVITA' ISTITUZIONALE? E' l'attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l'iscrizione ovvero l'autorizzazione da parte dell'autorità pubblica

Dati ed informazioni da rendere disponibili alle Autorità 1/4 Principi e rapporti

- NB: i dati da conservare sono molti più di quelli da rendere disponibili alle Autorità mediante il nuovo AUI. Si tratta, in sintesi, di conservare altresì i documenti, le informazioni ed i dati relativi all'adeguata verifica, nonché i dati di operazioni anche sotto la soglia dei 5.000 euro poste in essere con i clienti. COSA USO PER CONSERVARE QUESTI DATI «fuori AUI»?
- Ma quali sono i dati da rendere disponibili all'Autorità?
 - con riferimento ai rapporti continuativi: documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica, il punto operativo di instaurazione del rapporto, la data di instaurazione e la data di chiusura del rapporto, nonché il numero del rapporto e il settore di attività economica. Le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni riferiti ai rapporti sono altresì rese disponibili, mantenendone la storicità;

Dati ed informazioni da rendere disponibili alle Autorità 2/4 Operazioni

- con riferimento alle operazioni: per le operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000, oltre ai dati utilizzati per adeguata verifica, la data di effettuazione, l'importo, il segno monetario, la causale dell'operazione e il mezzo di pagamento utilizzato, la causale che codifica la tipologia dell'operazione secondo quanto previsto nell'allegato n. 3 del Provvedimento Conservazione, l'importo espresso in euro, con l'indicazione della valuta utilizzata e l'evidenza della parte eseguita in contanti, la codifica interna, il Comune e il CAB del punto operativo dell'intermediario presso il quale è stata disposta l'operazione, il numero dell'eventuale rapporto continuativo interessato e il settore di attività economica del cliente intestatario dell'eventuale rapporto.

Dati ed informazioni da rendere disponibili alle Autorità 3/4 Operazioni

- Nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento (esempio bonifici in uscita o flussi di pagamento equivalenti) i destinatari rendono disponibili i dati e le informazioni relativi a: cognome e nome o ragione sociale del beneficiario; il numero del rapporto del beneficiario o l'IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il codice paese del beneficiario; il codice identificativo dell'intermediario del beneficiario o, in assenza, la denominazione dell'intermediario del beneficiario; il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese.
- Nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di accreditalmento (ad esempio bonifici in entrata o flussi di pagamento equivalenti) i destinatari rendono disponibili i dati e le informazioni relativi a: cognome e nome o ragione sociale dell'ordinante; il numero del rapporto dell'ordinante o l'IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il codice paese dell'ordinante; il codice identificativo dell'intermediario dell'ordinante o, in assenza, la denominazione dell'intermediario dell'ordinante; il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese.

Dati ed informazioni da rendere disponibili alle Autorità 4/4 Operazioni

- Ai fini dell'individuazione delle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000 di cui al comma 1, lettera b), non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.
- Con riferimento alle operazioni occasionali per le quali non è dovuta adeguata verifica devono essere conservate oltre alla data di effettuazione, l'importo, il segno monetario, la causale dell'operazione e il mezzo di pagamento utilizzato, tutti i dati e le informazioni idonei a identificare in modo univoco il cliente e l'esecutore, nonché, ove noti, il settore di attività economica e i dati e le informazioni idonei a identificare in modo univoco il titolare effettivo.

Come conservare i dati?

Vi sono due modalità alternative:

- 1) Apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati eseguite in conformità agli standard tecnici dettati da Banca d'Italia (allegato 1 al Provvedimento Conservazione). Non ci si sofferma non essendo la modalità scelta dalla stragrande maggioranza degli intermediari (la quasi totalità a dire il vero da quanto risulterebbe)
- 2) Archivi standardizzati conformi all'allegato 2 del citato Provvedimento (di fatto l'AUI 2.0)

NB: L'opzione scelta va indicata nella policy AML



Definizioni «utili»

- “sistemi di conservazione informatizzati”: archivi informatizzati, quali i sistemi contabili, anagrafici e gestionali in uso presso i destinatari, nei quali sono conservati i documenti, i dati e le informazioni riguardanti i rapporti continuativi e le operazioni, previsti nel Decreto AML e nel Provvedimento Conservazione;
- “archivi standardizzati”: archivi mediante i quali sono resi disponibili i dati e le informazioni previsti dalle presenti disposizioni, secondo gli standard tecnici indicati nell'allegato n. 2 e le causali analitiche di cui all'allegato n. 3. Essi includono gli archivi unici informatici già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;
- “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;

Disposizioni particolari (regole da applicare) 1/2

- I dati e le informazioni sulle operazioni eseguite su rapporti continuativi intestati a più soggetti vanno riferiti a tutti gli intestatari.
- I documenti, i dati e le informazioni di cui agli articoli sono conservati e resi disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF dal destinatario presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo anche nel caso in cui le operazioni siano state effettuate per il tramite di altri destinatari, di agenti in attività finanziaria, di soggetti convenzionati e agenti ovvero di altro soggetto esterno.
- Alla conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni relativi alle operazioni eseguite in base ad ordini di pagamento o accreditamento provvedono i destinatari cui l'ordine del cliente è rivolto.
- Qualora un'operazione sia disposta con un ordine di pagamento o di accreditamento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all'estero, gli obblighi di conservazione sono assolti dal destinatario con sede in Italia intervenuto nell'operazione.

Disposizioni particolari (regole da applicare) 2/2

- Al di fuori dei casi di cui precedenti, la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni sull'operazione è effettuata dal destinatario che entra in contatto con il cliente.
- **I destinatari possono rendere disponibili tramite archivi standardizzati i soli dati e le informazioni inerenti alle operazioni e ricorrere alle estrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) per i dati e le informazioni relativi ai rapporti continuativi. Tale opzione va ponderata ma la maggioranza dei soggetti passivi li ha inseriti in AUI.**
- Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediari bancari o finanziari rispondenti di paesi terzi, il destinatario che ritenga necessario, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette, acquisire i dati e le informazioni sul soggetto per conto del quale l'intermediario rispondente svolge l'operatività, li conserva e li rende disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF.

Esenzioni (eccezioni)

- Nel caso di operazioni e rapporti continuativi posti in essere con:
 - Intermediari bancari e finanziari ex art. 3, c.2 (CHI SONO?) del Decreto 231/2007, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v) (fiduciarie, agenti di cambio, intermediari assicurativi).
 - Intermediari bancari e finanziari con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sulla base dei criteri dettati da Banca d'Italia nel Provvedimento di Adeguata Verifica (allegato 1)
 - Società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi di interbancari, società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia di strumenti finanziari
 - Tesoreria provinciale dello Stato o Banca d'Italia

NB: La SGR/Sicaf dovrà indicare nella policy AML se intende avvalersi delle eccezioni e nel caso di quali e si atterrà a tale scelta con costanza nel tempo.



Causali analitiche gestione collettiva 1/4

SGR e SICAF sono intermediari semplici se prestano una sola attività (e quindi non ci sono novità sulle causali). Nel caso fossero complessi ai fini AUI sono previste causali analitiche che evidenziano sia il mezzo di pagamento utilizzato per l'afflusso/deflusso delle disponibilità trasferite sia l'attività, il servizio o il prodotto in cui le stesse sono impiegate/disimpiegate.

Le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelevamento parziale o totale di mezzi di pagamento effettuati dalla clientela con le seguenti causali analitiche:

- I1, I3, 48, AA, C3 – per le operazioni di afflusso;
- I2, I4, 26, AA, C4 – per le operazioni di deflusso;

Le operazioni relative all'impiego/disimpiego dei fondi disposte dal cliente utilizzando le causali indicate nella relativa tabella (vedi slides successive).

I segni delle operazioni sono stati determinati, in via convenzionale, attribuendo il segno “avere” alle operazioni di afflusso e di impiego delle disponibilità e il segno “dare” per le operazioni di deflusso e disimpiego.

Causali analitiche SGR 2/4

Se l'afflusso di disponibilità avviene con un bonifico i dati del cliente che riceve le disponibilità saranno riportati nel tipo record 7 e i dati del soggetto ordinante saranno riportati nel tipo record 5.

A un afflusso corrispondono tante singole evidenze quanti sono i clienti del destinatario beneficiari dei fondi trasferiti.

Per le operazioni di deflusso/disimpiego di fondi valgono le considerazioni appena delineate.

Le causali I3/I4 vanno utilizzate in relazione alle operazioni di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore di cui all'articolo 49 del decreto antiriciclaggio per importi pari o superiori a € 5.000, poste in essere con l'intervento di banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL .

Per la registrazione dell'operatività (gestione collettiva, nozione di rapporto rilevante etc non si segnalano novità significative rispetto alla previgente normativa in tema di conservazione/registrazione in AUI).

Causali analitiche sgr 3/4

- I1 Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante A
- I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL A
- 48 Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno A
- AA Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero A
- I2 Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito e contante D
- I4 Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL D
- 26 Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno D
- AA Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero D
- AF Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza (beneficiario) A
- AF Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza (ordinante) D
- BA Vendita a pronti titoli e diritti di opzione D
- BB Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione A
- BE Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni A
- BF Rimborso titoli e/o Fondi Comuni D

Causali analitiche imprese di investimento 4/4

BJ Conferimento a gestioni patrimoniali A

BK Rimborso da gestioni patrimoniali D

D6 Accredito - incasso per contratti derivati D

D7 Addebito - pagamento per contratti derivati A

14 Cedole, dividendi e premi estratti D A7 Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali D 15 Rimborso

finanziamenti A 50 Pagamenti diversi A 54 Incassi diversi D

C1 Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita) D

C2 Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione) A

C3 Trasferimento titoli al portatore da altro Istituto A

C4 Trasferimento titoli al portatore a altro Istituto D

I5 Pagamento relativo a servizi accessori A

I6 Rimborso connesso a servizi accessori D

S1 Autentica di girate per titoli azionari (cedente) D

S2 Autentica di girate per titoli azionari (cessionario)²¹ A

Causali analitiche SICAF

- I1 Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante A
- I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL A
- 48 Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno A
- AA Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero A
- I2 Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito e contante D
- I4 Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL D
- 26 Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno D
- AA Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero D
- I5 Pagamento relativo a servizi accessori A
- I6 Rimborso connesso a servizi accessori D



SEGNALAZIONI AGGREGATE «SA.RA» 1/4

- Il provvedimento **si applicherà a partire dalle segnalazioni riferite al mese di gennaio 2021** (che dovranno quindi essere inviate, sulla base di tempistiche immutate, entro il 2 aprile 2021).
- La novità primaria attiene sicuramente all'allineamento della soglia di rilevanza per l'aggregazione delle operazioni, abbassata a 5.000 euro, in coerenza con il Provvedimento in materia di conservazione. In realtà, vi sono anche soglie inferiori che però assumono rilevanza solo per i servizi di pagamento e l'emissione e distribuzione di moneta elettronica, sulle quali si soprassiede in questa sede.
- Un aspetto rilevante riguarda l'esclusione di talune fattispecie di operazioni e precisamente quelle poste in essere tra:
 - i destinatari del provvedimento, ad eccezione delle operazioni con società fiduciarie (siano essere iscritte o meno all'albo ex art. 106 TUB);
 - intermediari bancari e finanziari non destinatari del presente provvedimento comunitari o con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela;
 - società di gestione del mercato (e soggetti «simili» già elencati in precedenza)
 - La tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia.



SEGNALAZIONI AGGREGATE «S.A.R.A.» 2/4

- Un primo tema da approfondire riguarda la non perfetta coincidenza tra soggetti che restano al di fuori delle SARA rispetto ai soggetti i cui dati ed informazioni, su base volontaria, gli intermediari potranno conservare al di fuori dell'archivio standardizzato (o di altra modalità scelta). In particolare, dato che le SARA sono sostanzialmente ricavate oggi dall'AUI e domani, verosimilmente, dall'archivio standardizzato è bene comprendere che se taluni soggetti non saranno conservati in tale archivio (avvalendosi di un'apposita deroga prevista dal Provvedimento in materia di conservazione e che andrà adottata nella *policy* di ciascun intermediario) i dati e le informazioni, ove rilevanti ai fini SARA dovranno essere recuperati in altro modo (ad esempio mediante appositi flussi con la contabilità). In altri termini, è bene verificare se i soggetti per i quali i dati non vanno aggregati sono e saranno presenti nel nuovo archivio standardizzato. Ciò assume maggiore rilevanza nel caso, contrario, in cui l'intermediario vorrà (o dovrà) registrare in AUI i rapporti, per esempio, con altri intermediari e dovrà, al contrario, escludere tali flussi dalle SARA.
- Chi resta fuori? Micro-credito e Confidi. Soluzioni operative?
- **NB: impatto nella policy AML**



SEGNALAZIONI AGGREGATE «SA.RA» 3/4

- **IL REFERENTE SARA:** è espressamente regolato nel Provvedimento SARA. Viene chiarito che questi - che è la persona indicata nel modulo di adesione al portale Infostat – in realtà in SGR/SICAF italiane coincide con il responsabile AML, ma il principio generale prevede che nel caso di succursali, qualora il responsabile AML sia individuato presso la casa madre, il referete SARA è il rappresentante legale della succursale.
- E' possibile abilitare altri soggetti , tramite il citato portale, all'inserimento e trasmissione dei dati SARA. In ogni caso il Referente SARA è responsabile della trasmissione dei dati aggregati alla UIF e rappresenta l'interlocutore dell'Autorità per le varie questioni attinenti alle segnalazioni. E' inoltre chiarito espressamente che, tra i compiti del Referente SARA in quanto tale, vi è la verifica del corretto funzionamento del sistema informativo interno per la produzione delle segnalazioni.
- Vi è un impatto pertanto possibile (anche solo marginale) nella policy AML (dove tale ruolo potrebbe non essere espressamente previsto) e nelle procedure operative.



SEGNALAZIONI AGGREGATE «SA.RA» 4/4

- Sul fronte della rettifica di segnalazioni inviate, paragrafo contenuto anche nella previgente normativa sebbene in forma in parte diversa, si evidenzia come, in caso di errori nelle segnalazioni degli ultimi 5 anni, queste vadano rinviate senza ritardo. In caso di errori su periodi precedenti (non oltre i 10 anni) è invece prevista una preventiva comunicazione con l'UIF prima di effettuare la correzione.
- Per SGR (allegato 1, Tabella 4), si segnala in tabella (ma potrebbe non essere rilevante) l'inserimento delle causali aggregate 5S e 6S relative ad erogazioni e rimborso di finanziamenti (corrispondenti alle causali analitiche A7 e 15) e l'eliminazione delle “vecchie” 2V e 1V relative alle casuali analitiche U3 ed U4 (versamenti e prelevamenti in contanti inferiori a euro 15.000).
- Per le SICAF (allegato 1, Tabella 5), come intermediari semplici sono previste «solo» le casuali di afflusso e deflusso di liquidità distinguendo tra bonifici e altre modalità e due causali per pagamenti e rimborsi/incassi diversi di solito da utilizzare con i servizi accessori
- **SANZIONI:** il mancato assolvimento degli obblighi informativi relativi ai dati aggregati è sanzionato ex art. 60 Decreto AML. In particolare prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. In quali casi si applica quindi?

NOVITA' DECRETO SEMPLIFICAZIONI

- Tralasciando in questa sede le altre novità in materia AML che non impattano però direttamente sul tema della conservazione (cenni), si segnala che il Decreto ha ridefinito, con l'art. 27, tra le altre cose, la definizione di «DATI IDENTIFICATIVI» prevista dal Decreto AML.
- In particolare all'art.1, comma 2, lett. n) del Decreto AML è stata eliminata la locuzione «gli estremi del documento di identificazione»
- Quali sono le conseguenze in tema di conservazione per gli estremi del cliente/esecutore/titolare effettivo?
- Quali sono le conseguenze per l'adeguata verifica di cliente/esecutore/titolare effettivo (cenni)?
- Si ricorda che il decreto è entrato in vigore il 17 luglio 2020, ma nell'ultimo testo il 15 settembre 2020.

Toni Atrigna

Partner

Atrigna & Partners
Studio Legale Associato

Foro Buonaparte, 12

20121 Milano

Tel. 02.62.69.47.49

Fax. 02.29.015.031

t.atrigna@atrigna.com